

Secondo la Cassazione le responsabilità del sinistro ricadono al 100% sull'automobilista

# I pedoni hanno sempre ragione

## Distratti sulle strisce? Niente concorso di colpa nell'incidente

DI ANTONIO CICCIA  
E CHIARA PONTI

Il pedone sulle strisce ha sempre ragione. Anche se attraversa a testa bassa e se non controlla il traffico. L'automobilista deve sempre dare la precedenza ed è responsabile per l'investimento anche se il pedone nell'attraversare sulle strisce non ha verificato se le macchine rallentano. Non c'è, quindi, a carico dell'investito un concorso di colpa, che, invece, ricade tutta sull'automobilista e l'assicurazione deve pagare i danni al 100%. Lo ha stabilito la corte di cassazione con la sentenza della sez. III civile, n. 20949/2009, che ha riconosciuto a favore del pedone sulle strisce un diritto assoluto di precedenza. Il concorso di colpa del pedone è del tutto eccezionale e si verifica solo nel caso in cui il pedone abbia tenuto una condotta assolutamente imprevedibile e del tutto straordinaria tale da impedire al conducente materialmente di investirlo. Si tratta di casi che non è possibile catalogare a priori, ma che andranno esaminati caso per caso.

Ma non c'è assoluta imprevedibilità o straordinarietà nel caso di semplice attraversamento frettoso ed a testa bassa. L'importanza dunque di questa sentenza consiste nell'aver ritenuto, contrariamente agli altri orientamenti, che il pedone ha senza dubbio un diritto di precedenza ogni volta che attraversa la strada a maggior ragione sulle cd strisce pedonali. L'automobilista dovrà accertarsi dell'esistenza del pedone che è in procinto di attraversare oppure già in fase di attraversamento. E non invece il contrario. La Cassazione afferma infatti che «l'obbligo di arresto del veicolo in prossimità degli attraversamenti pedonali è strettamente connesso all'avvicinamento di un pedone che tenga un comportamento che in qualche modo lasci presumere che stia per avvalersi delle strisce pedonali per l'attraversamento». Continua poi dicendo che «è inaccettabile pensare che prima di attraversare sulle strisce, il pedone debba anche accertarsi che i veicoli sovrappiungenti mostrino segni di rallentamento così da presumere che si arrestino; che se non lo fa e viene investito perché un veicolo



non si arresta, la colpa di quel che accade è anche sua». In altri termini, l'automobilista ha il dovere di rallentare fino a fermarsi al fine di consentire l'attraversamento. Ma non basta. Costui dovrà anche tenere una velocità adeguata al contesto dei luoghi e dell'area visi-

bile nelle immediate vicinanze. Al riguardo incombe sul conducente, si legge in sentenza, «l'obbligo di presumere che nello spazio a tanto destinato un pedone possa in ogni momento attraversare, che, soprattutto, nessun dovere ha il pedone (che ben può essere an-

che un vecchio o un bambino) di valutare l'intenzione del conducente di lasciarlo effettivamente passare (come deve), apprezzando l'eventuale rallentamento del sopraggiungente veicolo». In buona sostanza l'automobilista non solo deve dare la precedenza ma anche tenere un comportamento idoneo a far sì che il pedone possa attraversare senza rischi. E non invece come se dovesse compiere «un temerario atto di coraggio». Se poi il conducente non può tenere questo comportamento perché la visuale della strada è coperta da ostacoli come per esempio auto parcheggiate, cartelloni pubblicitari o fermate di autobus, allora in questi casi l'automobilista dovrà ulteriormente ridurre la velocità. In ogni caso dunque il conducente deve essere avveduto, cauto e prudente nonché estremamente diligente mentre guida. Altrimenti in caso di incidente sarà totalmente responsabile ex art. 2054 codice civile: con la conseguenza che l'assicurazione deve risarcire il danno integralmente senza abbattimenti o decurtazioni a causa della colpa del pedone.

— © Riproduzione riservata —

Documento di modifica firmato Oua. E critiche dall'Angdp

## Giudici onorari, pressing per cambiare la riforma


DI GABRIELE VENTURA

Il progetto del governo sul giudice onorario va modificato. Inserendo l'incompatibilità assoluta con lo svolgimento della professione di avvocato, prevedendo una più elevata professionalità per diventare magistrato onorario (non solo la laurea) e rivedendo in toto l'ampliamento degli organici, la previdenza e la retribuzione. Lo afferma l'Organismo unitario dell'avvocatura, che ha redatto un documento di modifica al disegno di legge sul giudice laico approvato dal consiglio dei ministri il 17 novembre 2009 e il cui varo è stato rinviato dal decreto «milleproroghe». Sul testo, però, si abbatte la netta bocciatura da parte dei giudici di pace, che annunciano iniziative di protesta a cominciare dall'inaugurazione dell'anno giudiziario, anche per l'esclusione della categoria dalla proroga delle cariche della magistratura onoraria. «Sono in scadenza ad aprile più di 700 giudici di pace su 2.700», afferma il presidente dell'Associazione nazionale giudici di pace, **Francesco Cersosimo**, «resterebbero duemila magistrati, che significherebbe il crollo del sistema. Per il 15 e il 16 gennaio abbiamo convocato il direttivo nazionale per valutare le iniziative più opportune da intraprendere». Per quanto riguarda l'avvocatura, invece, l'Oua, con un documento a firma del presidente **Maurizio de Tilla**, ha analizzato il ddl, contestandone alcuni aspetti, rilanciando le proposte formulate dal coordinatore della Commissione Oua, **Giuseppe Chiaia Noya**, e chiedendo, «visto che in questi giorni è stato prorogato al 31 dicembre 2010 il termine per varare la riforma della magistratura onoraria, che sia subito nominato un gruppo di lavoro, con la partecipazione dell'avvocatura e dei rappresentanti delle associazioni di magistrati onorari, al fine di trovare un testo di legge condiviso

con il governo». «Il progetto», spiega de Tilla, «non prevede un ampliamento degli organici e un trattamento economico e previdenziale dignitoso per i magistrati onorari. A chi decide di intraprendere questa carriera si devono riconoscere compensi adeguati. Guardiamo con favore a un'esperienza come quella dei Goa, giudici onorari aggregati, con uno stipendio dignitoso, anche se non eccezionale e, almeno inizialmente, che svolgevano il ruolo di giudice a tempo pieno». «È inaccettabile inoltre», aggiunge il presidente Oua, «che sia sufficiente una laurea in giurisprudenza per essere nominato magistrato onorario, serve, invece, un concorso riservato ad avvocati che abbiano esercitato la professione per non meno di sei anni o che abbiano svolto la funzione di magistrati onorari per analogo periodo. Necessario, inoltre, specificare tra le cause di incompatibilità l'esercizio della professione di avvocato». Una bocciatura su tutta la linea arriva invece dai giudici di pace. «Il disegno di legge è del tutto inaccettabile», afferma Cersosimo, «mette sullo stesso piano i giudici di pace con i giudici onorari got e vpo. La separazione delle carriere, a nostro parere, deve valere anche per noi. È gravissimo, poi, che si abbassi a 25 anni l'età limite per diventare gdp». Per l'Associazione nazionale forense, invece, «il progetto di legge è un buon inizio», afferma il segretario nazionale **Ester Perifano**, «da tempo si chiede una riforma organica della magistratura onoraria ed è positivo che se ne inizi a parlare e a discutere fattivamente». Da rivedere, secondo l'Anf, «il regime transitorio del ddl che non è credibile: se si fissa in 60 anni l'età massima per accedere in qualità di magistrato alla magistratura onoraria, è ridicolo poi prorogare indiscriminatamente i giudici di pace attualmente in servizio purché non abbiano compiuto 75 anni di età».

— © Riproduzione riservata —

IN EDICOLA



www.italiaoggi.it